



ORDINANZA SINDACALE

N. 4 DEL 04/05/2017

SETTORE: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO: NUCLEO
SEGRETERIA COMANDO

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA VIVIBILITÀ URBANA E DECORO DEL CENTRO ABITATO DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017 N. 14 CONVERTITO NELLA LEGGE 18 APRILE 2017 N 48

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del Decreto – Legge 20/2/2017, n. 14 convertito nella Legge 18/4/2017, n. 48, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- l'art. 7-*bis* del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
- la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 13/07/2015, n. 43, esecutiva, e dunque efficace ai sensi di legge;

PREMESSO che:

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del Decreto – Legge 20/2/2017, n. 14 convertito nella Legge 18/4/2017, n. 48, consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, anche in deroga alle norme vigenti, *“quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado dell'ambiente e del territorio comunale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana”*;
- vengono tuttora rilevati dagli organi di Polizia alcuni casi di:
 - assembramento di gruppi di ragazzi e di adulti che si ritrovano in località ricomprese nel centro storico urbano, delimitato con provvedimenti amministrativi del Comune di Gallarate, i quali bivaccano, consumano alimenti e bevande sul suolo comunale e creano difficoltà legate alla libera fruizione degli spazi pubblici, anche disseminando rifiuti con pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
 - raggruppamenti di persone, anche senza fissa dimora, dedite al consumo abituale di bevande alcoliche e superalcoliche, le quali, stazionando nelle piazze pubbliche e importunando i passanti, generano percezione di

insicurezza e mettono in atto comportamenti contrari al decoro e alla pubblica decenza;

- imbrattamento di muri e di arredi urbani;
- varie forme di accattonaggio e mendicizia molesta suscettibili di arrecare disturbo al decoro urbano.

CONSIDERATO CHE la repressione dei comportamenti indicati nel preambolo della presente ordinanza sindacale avviene nel quadro della normativa di fonte legale, la quale presenta elementi di marcata novità rispetto alle possibilità di intervento offerte dai vigenti regolamenti comunali, concretizzando in tal modo il requisito della contingibilità;

RITENUTO, su proposta operativa del Comandante del Corpo di Polizia Locale, di adottare gli opportuni provvedimenti sulla base della normativa sopravvenuta (Decreto – Legge 20/2/2017, n. 14 convertito nella Legge 18/4/2017, n. 48), nei termini di cui al dispositivo della presente ordinanza

ORDINA

Al fine di prevenire e reprimere quanto in premessa indicato, il divieto di:

- 1) bivaccare nel centro abitato e il divieto di consumare bevande alcoliche, al di fuori delle aree pertinenziali dei pubblici esercizi regolarmente autorizzati;
- 2) detenere o utilizzare strumenti idonei all'imbrattamento di immobili e arredi urbano;
- 3) praticare ogni forma di accattonaggio, sollecitare o richiedere danaro o altra utilità economica, con particolare riguardo ai parcheggi pubblici o nelle adiacenze dell'ospedale cittadino

Il tutto con l'avvertenza che:

- chiunque trasgredisce la presente ordinanza, in relazione ai punti 1) e 2) sopraindicati, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla Legge 24/11/1981, n. 689 (pagamento in misura ridotta: € 100,00);
- chiunque trasgredisce la presente ordinanza in relazione al punto 3) sopraindicato, su suolo comunale, è soggetto al pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24/11/1981, n. 689;
- i proventi delle sanzioni amministrative contestate saranno introitati dal Comune;
- in caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata;
- il trasgressore è comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese;
- ai sensi dell'art.13, comma 2 e art. 20 della legge 24/11/1981, n. 689 è disposto altresì, previa diffida, il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono disposti secondo le procedure previste dal D.P.R 29/7/1982, n 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido;

- l'organo accertatore, contestualmente alla contestazione della condotta illecita, dispone l'ordine di allontanamento del trasgressore per una durata fino a 48 ore, qualora la violazione sia stata commessa nelle pertinenze della stazione ferroviaria comprensive dell'area adiacente destinata al trasporto collettivo di linea urbana, così come prescritto dagli artt. 9 e 10 del Decreto – Legge 20/2/2017, n. 14 convertito nella Legge 18/4/2017, n. 48, dandone informativa al Settore Servizi Sociali e all'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza ove ne ricorrano le condizioni; nei casi di recidiva o a carico di soggetti già condannati per reati contro la persona e il patrimonio la medesima Autorità di P.S. può disporre ulteriori provvedimenti di allontanamento di durata superiore a 48 ore.
- l'ordine di allontanamento è inoltre applicabile nelle aree pertinenziali sopraindicate per le violazioni in materia di stato di ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza, commercio abusivo, attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo. Restano salve le sanzioni depenalizzate previste per dette violazioni, rispettivamente, dal Codice Penale, dal D.Lgs. 31/3/1998, n. 114 e dall'art. 7, comma 15-bis del Codice della Strada.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Varese, dando atto che esso cessa ogni effetto dopo 120 giorni dalla sua entrata in vigore.

Copia della presente ordinanza viene, inoltre, inviata, per quanto di rispettiva competenza, al Commissariato della Polizia di Stato, alla Polfer, al Comando Stazione Carabinieri, al Comando Compagnia della Guardia di Finanza, ai quali, unitamente al Corpo di Polizia Locale di Gallarate, è affidato il compito di farla osservare, impregiudicato l'esercizio dell'azione penale laddove se ne ravvisino le condizioni di procedibilità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Gallarate, 04/05/2017

Il Sindaco

CASSANI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)